

**Modello «de minimis»**

Nota esplicativa per le Amministrazioni concedenti

Il modello di dichiarazione «de minimis» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento **1407/2013/UE** e potrà essere utilizzato, *mutatis mutandis*, anche in applicazione dei regolamenti «de minimis» specifici per i settori agricoltura e pesca. Potrebbe altresì essere, con gli opportuni aggiustamenti, utilizzato come base per un modello in esecuzione al Reg. n. 360/2012 «de minimis» (SIEG), fermo restando che la Commissione europea ha informalmente precisato che la definizione di “impresa unica” fornita dal Reg. 1407/2013/UE, in quanto introduce una semplificazione normativa, non deve essere estesa al Reg. 360/2012/UE, che continua invece a fare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia.

Al modello è allegata una nota di “istruzioni alla compilazione”, rivolto alle imprese beneficiarie dell’aiuto, che ne costituisce parte integrante. Anche le istruzioni sono costruite sulla base del regolamento 1407/2013/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri regolamenti «de minimis».

**La dichiarazione**, presentata al momento della domanda di finanziamento, **dovrebbe essere confermata o modificata al momento della concessione dell’aiuto** per verificare se sono intervenute eventuali modifiche, e comunque **aggiornata in caso di modifiche sostanziali**.

Per la Sezione B “Rispetto del massimale”:

Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia l’Amministrazione deve effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione previste dal Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Mediante l’acquisizione della “visura «de minimis»” nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l’Amministrazione potrà verificare il rispetto del massimale sommando il nuovo aiuto «de minimis» con tutti gli aiuti «de minimis» ricevuti dall’impresa unica nei tre anni, ma esclusivamente con questi.

Il triennio di riferimento dell’impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le imprese costituenti l’“impresa unica” anche qualora queste ultime si avvalgano di periodi differenti.

Il controllo del cumulo da parte dell’amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l’unità operativa.

In riferimento alle vicende societarie di **scissione** si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati all’impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di **fusione/acquisizione** di azienda nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.

In caso di **trasferimento** di un ramo d’azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell’aiuto «de minimis», l’amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s’ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d’azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il trasferimento del ramo d’azienda.

Ai fini dell’individuazione del plafond di finanziamento ammissibile, l’Amministrazione considera l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore e registrato in RNA.

Per quanto concerne il caso specifico dei **cd. aiuti automatici e semi-automatici**, definiti dall’art. 10 del D.M. n. 115/2017 come gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (*cd. aiuti automatici*) o di autorizzazione alla fruizione (*cd. aiuti semi-automatici*) comunque denominati, va ricordato che si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono, invece, concessi e sono registrati nel RNA, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Pertanto, nel caso degli aiuti cd. automatici e semi-automatici, allo specifico procedimento previsto dall’art. 10 del D.M. 115/2017 consegue un disallineamento temporale dell’annualità di concessione di 1 anno rispetto

all'annualità di fruizione; nel caso specifico degli **aiuti fiscali** detto disallineamento temporale dell'annualità di concessione diventa di 2 anni rispetto all'annualità in cui l'impresa beneficia dell'aiuto e di 1 anno rispetto all'annualità della dichiarazione fiscale. Sostanzialmente, l'impresa potrebbe aver già in corso la fruizione di aiuti «*de minimis*» che diventano manifesti in RNA, e si considerano quindi concessi, solo al momento della registrazione massiva degli aiuti cd. automatici e semi-automatici di 1 anno precedente o, nel caso specifico degli aiuti fiscali, di 2 annualità precedenti.

**Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis»**, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Dato che gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale), l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti «*de minimis*» **per effetto del superamento del massimale pertinente**, in relazione alla tipologia di aiuto «*de minimis*»<sup>1</sup>, **determina l'illegittimità della fruizione**.

Pertanto il punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*» mira a raccogliere dall'impresa informazioni in merito agli aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, dalla stessa già fruiti o dichiarati al momento del rilascio della sottoscrizione del Modulo, ma non ancora presenti in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che l'impresa deve indicare solamente aiuti cd. automatici o semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, fruiti in regime «*de minimis*».

Pertanto **l'Amministrazione concedente tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis» nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa.**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «*de minimis*» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «*de minimis*», fruibili ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto « <i>de minimis</i> »
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

<sup>1</sup> Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «*de minimis*» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

Mentre le **sezioni A e B** del modello **sono standard**, **le sezioni C, D ed E sono facoltative e strettamente connesse** ai contenuti dell'avviso. **Di conseguenza anche le relative "istruzioni alla compilazione" andranno rese coerenti con il contenuto del modello.**

L'amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella **dichiarazione sostitutiva o nella domanda di finanziamento.**

Per la Sezione C "settori in cui opera l'impresa":

Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:

- 1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure
- 2) specificare che se l'impresa opera in più settori, **gli aiuti a titolo «*de minimis*» non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso**, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l'impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l'amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l'impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.

Per la Sezione D "condizioni di cumulo":

L'amministrazione può scegliere di individuare o meno nell'avviso i costi ammissibili e

- 1) **esplicitare il divieto di cumulo** di questi con altri aiuti di Stato.

Qualora l'amministrazione scegliesse di **non individuare i costi ammissibili** nel proprio avviso/bando dovrà comunque contestualmente chiarire che l'aiuto «*de minimis*» non è concedibile se l'impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.

- 2) **permettere le possibilità di cumulo** con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti dal regolamento.

**In questo caso lo schema della dichiarazione «*de minimis*» dovrà contenere la Sezione D;** il richiedente dovrà compilarla affinché l'amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.

Per la Sezione E “aiuti sotto forma di prestiti e garanzie”

Se l'Amministrazione concede aiuti «*de minimis*» sotto forma di **prestiti o di garanzie** l'avviso dovrebbe specificare che **non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese:**

- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E.